



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-09-2005 (punto N. 20 )**

**Delibera**

**N .920**

**del 19-09-2005**

*Proponente*

AGOSTINO FRAGAI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

*Pubblicità'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:*Luigi Izzi

*Estensore:* Nicola Gentini

*Oggetto:*

Individuazione dell'Azienda Speciale Consortile quale forma associativa incentivabile ai sensi della Legge regionale n. 40 del 2001 a norma dell'articolo 7, comma 1 lettera f), della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e disposizioni transitorie per la verifica della coerenza delle gestioni associate con le determinazioni della programmazione locale in zona socio sanitaria.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

MARCO MONTEMAGNI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

MARIA CONCETTA ZOPPI

*Assenti:*

AMBROGIO BRENNIA

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato, a norma dell'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, il programma di riordino territoriale;

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera f), della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che prevede che la Giunta regionale possa individuare altre forme associative di gestione di funzioni e servizi comunali sulla base della normativa vigente, che comportino integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie, personale;

Considerato che tra le forme associative previste dall'articolo 7, comma 1, è incluso alla lettera e) il consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che il medesimo articolo 31 rinvia alle norme previste per le aziende speciali di cui al successivo articolo 114, in quanto compatibili;

Considerato che l'articolo 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede l'azienda speciale quale ente strumentale dotato di personalità giuridica e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale, e che le norme del titolo IX del DPR n. 902 del 1986, non abrogate per incompatibilità dal decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedono la possibilità di costituire delle aziende speciali consorziali per la gestione di servizi pubblici comunali;

Considerato che detta azienda speciale è assimilabile, dal punto di vista della integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e personale, ai consorzi e alle altre forme associative indicate dall'articolo 7, comma 1, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Considerato inoltre che dagli atti costitutivi di azienda speciale consorziale e dagli altri atti con i quali i comuni partecipanti determinano le modalità di partecipazione alle attività dell'azienda, si può verificare la sussistenza di tutti i requisiti e gli elementi richiesti in via generale per l'incentivazione delle gestioni associate;

Ritenuto altresì, con l'occasione, di derogare, per l'anno 2005, alle disposizioni dell'articolo 5 della deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, limitatamente alle gestioni associate che si svolgono tra Comuni della medesima zona socio sanitaria, in considerazione del fatto che, per queste, vi è già stata un'ampia esperienza che non ha evidenziato criticità e che altresì è in corso il processo di attuazione della recente legge regionale n. 41 del 2005, rinviando le determinazioni definitive all'aggiornamento del programma di riordino;

Visto il parere espresso dal Presidente del CTP ai sensi dell'art.7, comma 2, dell'allegato alla delibera G.R. n.1180/03;

Vista l'intesa conseguita il 19 settembre 2005 nel tavolo di concertazione tra la Giunta regionale e le rappresentanze associative degli enti locali;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Ai fini dell'incentivazione di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, e dei provvedimenti attuativi, possono essere considerate anche le gestioni svolte mediante azienda speciale consortile costituita ai sensi della legislazione vigente. A detti fini:
  - a) sono considerati unicamente i comuni partecipanti all'azienda;
  - b) la gestione di cui l'azienda è responsabile deve comportare l'esercizio di poteri decisorii in ordine all'organizzazione e all'erogazione dei servizi;
  - c) non sono considerate le gestioni che si esauriscono in attività di carattere istruttorio, ovvero di direzione o di coordinamento di uffici comunali.
  
2. La struttura regionale competente accerta la sussistenza delle condizioni previste dal punto 1 della presente deliberazione e verifica che dalla convenzione costitutiva, dallo statuto e dagli altri atti associativi emerga la presenza degli elementi, dei requisiti e delle condizioni che consentono l'incentivazione ai sensi del Programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
  
3. Per l'anno 2005, le disposizioni dell'articolo 5 della deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, si applicano limitatamente alle gestioni associate cui partecipano Comuni di diverse zone socio sanitarie.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Valerio Pelini

Settore Affari istituzionali e delle Autonomie Locali  
Il Dirigente Responsabile  
Luigi Izzi

Il Direttore Generale  
Valerio Pelini